

Supplemento 11 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2019

Premessa concernente il supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Nel presente supplemento sono stati introdotti nelle DIN i nuovi valori del contributo minimo, del contributo massimo e della tavola scalare dei contributi fissati nell'Ordinanza 19 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

Inoltre, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/19.

1076 soppresso

1/19

1142 Esempio:

1/19

- inizio dell'attività: 1.10.2018 prima chiusura dei conti: 31.12.2019 età ordinaria di pensionamento raggiunta il 15.01.2019 reddito complessivo: fr. 150 000.— - reddito complessivo dopo deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (11 x 1 400 franchi) fr. 134 600.- suddivisione: fr. 8973.33/mese → 2018: fr. 26 920.-→ 2019: fr. 107 680.— reddito determinante per l'aliquota di contribuzione: fr. 134 600.-
- 1170.3 Si deve derogare a questa regola solo se le autorità fiscali confermano chiaramente, espressamente e senza riserve che non è stata o non sarà effettuata alcuna deduzione. In tal caso non va effettuato *nessun* computo in percentuale¹.
- Se il reddito determinante ammonta a 9500 franchi o più, 1/19 ma è inferiore a 56 900 franchi, i contributi devono essere calcolati secondo la tavola scalare prevista all'art. 21 OAVS.
- Se nell'anno di contribuzione il reddito da attività lucrativa indipendente è inferiore all'importo minimo previsto nella tavola scalare o se risulta una perdita, l'assicurato deve versare per l'anno di contribuzione il contributo minimo annuo di 482 franchi. Per principio questo vale anche se il lavoratore è assicurato durante l'intero anno civile ma svolge l'attività lucrativa indipendente soltanto durante una parte

¹ 13 dicembre 2013 9C_189/2013 DTF 139 V 537

dell'anno (ad esempio in caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente nel corso dell'anno civile).

1181 Rimangono riservate le eccezioni seguenti:

1/19

- se il lavoratore non è assicurato durante l'intero anno civile (ad esempio in caso di partenza all'estero, di arrivo dall'estero o di decesso), il contributo minimo deve essere fissato pro rata temporis in funzione della durata dell'assoggettamento all'assicurazione. Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata effettiva dell'attività lucrativa nell'anno di contribuzione, e non un anno intero;
- per le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile si applica il tasso minimo della tavola scalare se, dopo deduzione della franchigia, il loro reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare (art. 21 cpv. 2 OAVS). La stessa regola si applica per l'anno in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, ma la cassa deve prelevare almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età pensionabile (v. N. 3007 e 3012 CER);
- se l'assicurato dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante per un'attività lucrativa dipendente esercitata lo stesso anno, può chiedere che i contributi dovuti per un reddito inferiore o uguale a 9500 franchi l'anno vengano riscossi al tasso minimo della tavola scalare (art. 8 cpv. 2 LAVS).
- È considerata lucrativa un'attività svolta allo scopo di conse-guire un reddito e aumentare la capacità di rendimento economico. Deve dunque essere data innanzitutto l'intenzione di conseguire un profitto e inoltre l'attività deve essere idonea a lungo termine a tale scopo².

8 maggio 1987 **RCC** pag. 446 1987 **RCC** pag. 520 DTF 115 ٧ 161 23 1989 1989 giugno **RCC** pag. 323 15 maggio 1991 1991 9C 427/2016 DTF 143 177 maggio 2017

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-denti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal 1 gennaio 2019 | | 318.102.311 i

Non è considerata lucrativa un'attività solo apparente o non avente nessun carattere lucrativo come l'attività di un amatore che lavora solo per il proprio piacere³.

2007 È considerato non attivo un assicurato che esercita durante più anni un'attività di poca importanza economica e da cui non trae alcun reddito⁴.

Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell'ambito dei programmi di occupazione sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 18.80 franchi al
giorno. Devono essere trattate allo stesso modo le persone
la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della
dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 4702 franchi all'anno (registrazione
nel CI corrispondente al contributo minimo).
Si determina l'importo giornaliero dividendo per il numero
di ore annue (2000) l'iscrizione nel CI corrispondente al
contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)⁵.

Gli assicurati che non sono occupati durevolmente a tempo pieno sono considerati in ogni caso persone senza attività lucrativa se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa per anno civile, unitamente a quelli del datore di lavoro, non raggiungono il contributo minimo (482 franchi). Sono anche considerati persone non attive se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone non attive.

16 luglio 2003 VSI 2003 pag. 418 22 maggio 2017 9C 427/2016 **DTF** 143 177 28 maggio 1986 RCC 1986 pag. 540 **RCC** 1987 8 maggio 1987 pag. 446 10 1988 agosto 1988 **RCC** pag. 584 DTF 9C 427/2016 143 177 22 maggio 2017 1987 **RCC** 1987 26 maggio pag. 449

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-denti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal 1 gennaio 2019 | | 318.102.311 i

Contributi do- vuti sul red- dito da attività lucrativa	<	Contributo minimo o ½ del contributo dovuto dalle persone senza attività lucrativa	→ Obbligo contributivo quale <i>persona</i> senza attività lucrativa
	= 0 >	½ del contributo do- vuto dalle persone senza attività lucrativa (ma almeno il contri- buto minimo)	→ Obbligo contributivo quale persona esercitante un'attività lucrativa

2071 I contributi sono considerati pagati per:

- le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato è assicurato nell'AVS ed è considerato come esercitante un'attività lucrativa (v. N. 2003 segg. e 2041 segg. [calcolo comparativo]; art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS)⁶;
- le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato senza percepire un salario in contanti (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al doppio del contributo minimo di 482 franchi (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all'obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell'Allegato 5).
- 2072 Questo vale anche se il coniuge o il partner registrato 1/19 senza attività lucrativa è soggetto all'obbligo contributivo soltanto una parte dell'anno. Anche in questo caso, affinché i contributi siano considerati pagati, il coniuge o il partner registrato deve aver versato almeno il doppio del contributo minimo di 482 franchi⁷.

Esempio: durante tutto il 2019 A lavora come indipendente e versa contributi sul reddito da attività lucrativa per un importo di 712 franchi. Nell'ottobre 2019 la sua partner registrata B, che non esercita alcuna attività lucrativa, raggiunge l'età pensionabile ordinaria.

6	3	aprile	2014	9C_593/2013		DTF	140	V	98
7	7	dicembre	2000	VSI 2001	pag. 75	DTF	126	V	417

_

1/19

Affinché B sia esentata dall'obbligo contributivo dal gennaio all'ottobre 2019, nel 2019 A deve aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia almeno 2 x 482 franchi = 964 franchi. Poiché questi contributi non sono stati versati, per i mesi da gennaio a ottobre, B è soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa⁸.

La regola menzionata al N. 2071 si applica anche all'anno civile del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e della vedovanza o del decesso del partner registrato (art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS).

Esempi:

Matrimonio: A e B si sposano nel maggio 2019. Soltanto A svolge un'attività lucrativa. Affinché i contributi di B siano considerati pagati, nel 2019 A deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (964 franchi). In tal caso, i contributi di B sono considerati pagati per l'intero anno civile.

Se, invece, A versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, B sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del matrimonio, v. il N. 2079).

Divorzio: C e D divorziano nel maggio 2019. Soltanto C esercita un'attività lucrativa. Affinché i contributi di D siano considerati pagati, nel 2019 C deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (964 franchi). In tal caso, i contributi di D sono considerati pagati per l'intero anno civile.

Se, invece, C versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, D sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del divorzio, v. il N. 2079).

⁸ 7 dicembre 2000 VSI 2001 pag. 175 DTF 126 V 417

_

Vedovanza: nel maggio 2019 F, la partner registrata di E – che non svolge alcuna attività lucrativa – muore. Nei mesi da gennaio a maggio F ha versato contributi salariali superiori a 964 franchi. I contributi di E sono quindi considerati pagati per *tutto* il 2019.

Se, invece, F avesse versato contributi inferiori al doppio del contributo minimo, E sarebbe soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile della vedovanza, v. i N. 2079, 2101 e 2122).

I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che devono versare un contributo superiore a quello minimo sono calcolati in base alla tabella figurante nell'art. 28 OAVS. Il reddito conseguito in forma di rendita è moltiplicato per 20 e aggiunto alla sostanza⁹. Per quanto riguarda la base di calcolo (sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti), si vedano i N. 2080 segg. e i N. 2095 segg. (calcolo temporale

2117 Esempio 1: persona non sposata

1/19 A non è sposato e per tutto il 2019 è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Dispone di un reddito mensile conseguito in forma di rendita di 3000 franchi (variante: 1000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante: 50 000 franchi).

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
Esempio 1	
Sostanza al 31.12.2019: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre 2019 moltiplicato per 20: 20 x 36 000 franchi = 720 000 franchi Base di calcolo: 1 220 000 franchi	Contributo annuo conformemente alla tabella: 2357.50 franchi

9 20 giugno 1964 RCC 1965 pag. 93 – 6 giugno 2017 9C_121/2017 DTF 143 V 254

DFI UFAS | Direttive sui contributi dei lavoratori indipen-denti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal 1 gennaio 2019 | | 318.102.311 i

Variante con il contributo minimo

Sostanza al 31.12.2019: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre 2019 moltiplicato per 20:

formemente alla tabella: 482 franchi (contributo minimo)

Contributo annuo con-

20 x 12 x 1000 franchi = 240 000 franchi

Base di calcolo: 290 000 franchi

2119

1/19

Esempio 3: arrivo dall'estero di una persona non sposata D non è sposato. Il 1° agosto 2019 arriva in Svizzera. Da agosto a dicembre è assicurato e tenuto a versare i contributi. Nei cinque mesi in cui è soggetto all'obbligo contributivo consegue un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi (variante 1: 5000 franchi; variante 2: 90 000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante 1: 50 000 franchi; variante 2: 5 milioni di franchi).

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
Sostanza al 31.12.2019: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2019 moltiplicato per 20 (20 x 15 000 franchi = 300 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 720 000 franchi Base di calcolo: 1 220 000 franchi	5/12 del contributo annuo conforme- mente alla tabella (2357.50 franchi): 982.50 franchi
Variante 1 con calcolo pro rata del contri- buto minimo	
Sostanza al 31.12.2019: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2019 moltiplicato per 20 (20 x 5000 franchi = 100 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi Base di calcolo: 290 000 franchi	5/12 del contributo annuo conforme- mente alla tabella (482 franchi): 200.85 franchi
Variante 2 con calcolo pro rata del contri- buto massimo	
Sostanza al 31.12.2019: 5 mio. di franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre 2019 moltiplicato per 20 (20 x 90 000 = 1 800 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 4 320 000 franchi Base di calcolo: 9 320 000 franchi	5/12 del contributo annuo conforme- mente alla tabella (24 100 franchi): 10 042.65 franchi

2120 1/19

Esempio 4: una persona che vive in unione domestica registrata raggiunge l'età pensionabile

E vive in unione domestica registrata con F. Non esercita alcuna attività lucrativa e nel maggio 2019 raggiunge l'età pensionabile. Per l'intero anno civile F è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Da gennaio a maggio i partner conseguono un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi; da giugno a dicembre il loro reddito in forma di rendita è pari a 45 500 franchi. La loro sostanza al 31 dicembre ammonta a 800 000 franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
Contributi E:	
metà della sostanza dei partner registrati al 31.12.2019: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati da gennaio a maggio 2019 moltiplicato per 20 (½ 20 x 15 000 franchi = 150 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 360 000 franchi Base di calcolo: 760 000 franchi	5/12 del contributo annuo conforme- mente alla tabella (1435 franchi): 598 franchi
Contributi F:	
metà della sostanza dei partner registrati al 31.12.2019: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati nel 2019 moltiplicato per 20 (= complessivamente 60 500 franchi): 60 500 franchi Base di calcolo: 1 005 000 franchi	Contributo annuo conformemente alla tabella: 1947.50 franchi

Fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all'importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti (www.betreibung-konkurs.ch/cantoni)¹⁰. Esempio di direttive cantonali: www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg E3 60 p04.html

La possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata.

10 28 settembre

1988

RCC

1989 pag.

4^a parte: Allegati

3. Autorità cantonali competenti per l'esame delle richieste di condono dei contributi

(<u>art. 32 OAVS</u>) 1/19

Appenzello Esterno Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Appenzello Interno Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Argovia Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuch-

stellers

Basilea-Campagna Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Basilea-Città Cassa cantonale di compensazione

Berna Einwohnergemeinderat der Gemeinde des

Wohnsitzes des Versicherten / Conseil com-

munal du domicile de l'assuré

Friburgo Gemeinderat / Conseil communal

Ginevra Caisse cantonale de compensation AVS

Giura Caisse de compensation du canton du Jura

Glarona Ausgleichskasse des Kantons Glarus

Grigioni Vorstand der Wohnsitzgemeinde

Lucerna Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes

Neuchâtel Service social de la commune de domicile

des assurés

Nidvaldo Kantonaler Sozialdienst

Obvaldo Einwohnergemeinderat

San Gallo Politische Gemeinde

Sciaffusa Kantonale Ausgleichskasse

Soletta Kantonale Ausgleichskasse

Svitto Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde

Ticino Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

Turgovia Departement für Finanzen und Soziales das

zuständige Departement

Uri Urner Sozialdienste

Vallese Gemeinderat der Wohnortsgemeinde des

Versicherten / Conseil communal du domicile

de l'assuré

Vaud Caisse cantonale vaudoise de compensation

Zugo Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde

Zurigo: Dienstabteilung Support Sozialdepar-

tement

Winterthur: AHV-Zweigstelle Altri Comuni: Gemeinderat

6. Esempi di calcolo comparativo

Esempio 1: attività a tempo parziale 1/19

Una coppia divorzia nel marzo 2019. In base alla sentenza di divorzio, all'ex moglie vengono assegnate una sostanza di 1 milione di franchi e una pensione alimentare mensile di 3000 franchi. Fino al divorzio essa ha ricevuto alimenti pari a 3500 franchi al mese. A partire dal mese di aprile lavora a tempo parziale (grado di occupazione: 20 %) e guadagna 800 franchi al mese.

Osservazioni preliminari:

- Se l'ex marito avesse esercitato un'attività lucrativa e, nel 2019, versato contributi per un importo di almeno 964 franchi, i contributi dell'ex moglie sarebbero stati considerati pagati per l'intero anno (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. L'ex moglie è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività è svolta al 20 per cento, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:
- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: Reddito da attività lucrativa da aprile a dicembre: 9 x 800 franchi = 7200 franchi

Contributi: 7200 franchi x 10,25 % = 738 franchi

- b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: Per l'intero anno in cui è stato pronunciato il divorzio sono determinanti la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita individuali (v. N. 2079):
- sostanza determinante: 1 000 000 franchi
- reddito determinante conseguito in forma di rendita: 20 x 3 x 3500 franchi +

 $20 \times 9 \times 3000 \text{ franchi} = 750 000 \text{ franchi}$

La base di calcolo è quindi di 1 750 000 franchi. Il contributo dovuto secondo la tabella contributiva ammonta a 3485 franchi.

c) Confronto: 3485 franchi : 2 > 738 franchi \rightarrow L'ex moglie deve versare i contributi come persona senza attività lucrativa.

Esempio 2: attività a tempo parziale 1/19

Una partner registrata diventa vedova nel marzo 2019. Il giorno del decesso la sostanza delle partner registrate ammontava a 1 milione di franchi e il loro reddito conseguito in forma di rendita a 10 000 franchi mensili. Dal decesso della partner, la partner superstite percepisce un reddito conseguito in forma di rendita di 5000 franchi mensili. Al 31.12.2019 la sua sostanza ammonta a 200 000 franchi. Durante l'intero 2019 percepisce una retribuzione di 1000 franchi mensili per lo svolgimento di un'attività accessoria.

Osservazioni preliminari:

- Se la partner deceduta avesse esercitato un'attività lucrativa e versato nel 2019 contributi per un importo di almeno 964 franchi l'anno, i contributi della partner sarebbero stati considerati pagati (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. La partner è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività svolta è accessoria, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:
- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: Reddito da attività lucrativa da gennaio a dicembre: 12 x 1000 franchi = 12 000 franchi.

Contributi: 12 000 franchi x 10,25 % = 1230 franchi

- b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa (v. N. 2079):
- 1. Contributi da gennaio a marzo (giorno del decesso)
- ½ della sostanza delle partner al giorno del decesso: 500 000 franchi
- e $\frac{1}{2}$ del reddito conseguito in forma di rendita dalle partner: 5000 x 12 x 20 = 1 200 000

Totale: 1 700000,00 franchi Contributo annuo: 3382.50 franchi Pro rata per 3 mesi: 845.70 franchi

(contributo trimestrale secondo tabella)

- 2. Contributi da aprile a dicembre (a partire dal giorno del decesso)
- Sostanza della partner superstite al 31 dicembre 2019: 200 000 franchi
- e reddito conseguito in forma di rendita dalla partner superstite:
 5000 x 12 x 20 = 1 200 000

Totale: 1 400 000,00 franchi Contributo annuo: 2767.50 franchi Pro rata per 9 mesi: 2075.40 franchi

(secondo tabella)

Totale dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 845.70 + 2 075.40 = 2921.10 franchi

c) Confronto: 2921.10 franchi: 2 > 1230 franchi → La partner registrata deve pagare i contributi come persona senza attività lucrativa.

7. Esempio di determinazione del tipo di contributi dovuti dai beneficiari di PC senza attività lucrativa (contributo minimo o contributi graduali; art. 28 cpv. 6 OAVS) 1/19

Entrate	All'anno
Rendita AVS (1500 al mese)	18 000
Rendita LPP (1300 al mese)	15 600
Parte della sostanza considerata	4250
come reddito, 10 % di 42 500 (so-	
stanza di 80 000 e deduzione di	
una franchigia di 37 500)	
Reddito da sostanza	400
Totale entrate	38 250

Spese all'anno	Variante 1 Contributi ordinari dei non attivi	Variante 2 Contributo minimo
Fabbisogno vitale	19 050	19 050
Pigione lorda	13 200	13 200
Premio medio dell'assicurazione malattie	5112	5112
Contributi dei non attivi	1 435	482
Totale spese 4	38 797	37 844
Diritto alle PC (spese meno entrate)	547	0

Il contributo ordinario delle persone senza attività lucrativa si basa su un importo di 752 000 franchi, arrotondato a 750 000 franchi (80 000 franchi di sostanza ai quali si aggiungono le rendite AVS e LPP moltiplicate per 20, v. art. 28 cpv. 1–3 OAVS).